



ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI
(A.T.Ma.R.) – ODV
SEZIONE PROVINCIALE di MASSA-CARRARA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 5 MARZO 2026

Il giorno 5 Marzo 2026 in Carrara (MS), Piazza Sacco e Vanzetti, presso l'U.O. Reumatologia nel Centro Polispecialistico "Achille Sicari", alle ore 15.30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati della **ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI A.T.Ma.R. SEZIONE DI MASSA CARRARA ODV** (codice fiscale 92020000458), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) - Comunicazioni del Presidente.
- 2) - Rendiconto 2025 - discussione e approvazione.
- 3) - Bilancio di previsione 2026 - discussione e approvazione.
- 4) - Presa d'atto delle dimissioni della socia Della Bona Camilla dalla carica di Segretaria.
- 5) - Ammissione nuovi soci.
- 6) - Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

- a) Presentazione ed illustrazione del Nuovo Statuto
- b) Discussione e Approvazione
- d) Conclusione con delega al Consiglio Direttivo per apportare eventuali modifiche successivamente richieste dal Codice del Terzo Settore

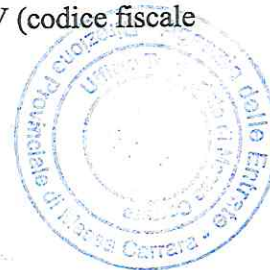
Sono presenti o rappresentati per delega:

- ALDERICI Daniela – ANDREAZZOLI Stefania – APRILI Franca – BIAGINI Maria Teresa (delega Biagini Rosario Ettore) – BIAGINI Rosario Ettore – BORRACCI Anna – CARBONOLI Giuseppina (delega Gentili Piero) – CECCOPIERI Giuseppe (delega Borracci Anna) – CHIAPPALE PAOLA – DELLA BONA Camilla – GENTILI Piero – GIROMELLA Giorgio – GUETTA Giulia (delega Chiappale Paola) – LANFRANCHI Maria Grazia (delega Lippi Marino) – LEONARDI Franca (delega Persiani Giuliano) – LIPPI Marino – MARIOTTI Nedda (delega Giromella Giorgio) – MICHELI Daria (delega Biagini Rosario Ettore) – OCCHIPINTI Gianluigi – PERSIANI Giuliano – RUSTIGHI Lea Diana (delega Persiani Giuliano).
- Partecipa alla riunione, quale ospite, la Signora Raffaella Fiorentini che ha presentato domanda di adesione alla nostra Sezione.

A norma del vigente Statuto presiede l'Assemblea Franca Aprili, in qualità di presidente della Associazione, la quale accerta e constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- la prima convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale prescritto dallo Statuto;
- sono riuniti complessivi n. 21(ventuno) associati, di cui n. 12 in proprio e n. 9 per deleghe acquisite agli atti;
- l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante Anna BORRACCI, che accetta.



La Presidente Franca Aprili, dopo una breve esposizione dell'attività associativa svolta, apre la trattazione dei punti 2) e 3) dell'o.d.g. e invita il Tesoriere Giuliano Persiani a illustrare il Rendiconto 2025 e il Bilancio preventivo 2026 dell'Associazione.

Dopo esauriente discussione il Rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2025 e il Bilancio di previsione 2026, sottoposti a votazione, sono approvati all'unanimità.

La Presidente pone in discussione il punto 4 dell'ordine del giorno:

Dopo aver presa visione della comunicazione, pervenuta via pec, in data 16/12/2025, della socia Della Bona Camilla, la quale, presente in aula, conferma la decisione assunta intendendo altresì dimettersi anche da Consigliere, l'Assemblea accetta le sue dimissioni da entrambe le funzioni.

Circa il punto 5 dell'o.d.g.: Ammissione nuovi soci si prende atto della richiesta di adesione alla Sezione presentata da Fiorentini Paola che viene accettata.

La nuova socia Paola FIORENTINI viene contestualmente cooptata in seno al Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'Art. 17 del vigente Statuto che consente la composizione fino ad un massimo di n. 13 (tredici) membri.

A questo punto, null'altro essendo da discutere per il punto 6) - Varie ed eventuali, si prosegue la riunione per la Parte Straordinaria riguardante la presentazione, illustrazione e approvazione del nuovo Statuto.

Nel merito la Presidente espone all'Assemblea le motivazioni per le quali si rende indispensabile, onde consentire la definitiva trasmigrazione nel RUNTS, modificare il vigente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/06/2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 2/10/2019.

Si dà atto della lettura del testo del nuovo Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, per alzata di mano, approva all'unanimità il nuovo Statuto associativo, che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega quindi la Presidente a provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dello Statuto appena approvato, unitamente al presente verbale, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, nonché a tutti gli adempimenti inerenti il deposito nel RUNTS.

L'Assemblea inoltre delibera di dare formale delega al Consiglio Direttivo per apportare eventuali modifiche successivamente richieste in merito alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

Alle ore 17.30 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Anna Bonaccini



Il Presidente

F. Aprili

STATUTO
ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI A.T.MA.R.
SEZIONE DI MASSA CARRARA ODV

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata **“ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI A.T.MA.R. SEZIONE DI MASSA CARRARA ODV”** di seguito indicata anche A.T.Ma.R. Sezione di Massa Carrara o Associazione. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell’Associazione. L’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’Associazione dell’acronimo “ODV”, nonché del suo utilizzo, sono condizionati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Carrara (MS), presso U.O. Reumatologia del Centro Polispecialistico " Achille Sicari" in Piazza Sacco e Vanzetti a Carrara. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie distaccate sul territorio della Provincia di Massa Carrara su base comunale. Le sezioni e sedi distaccate seguiranno le linee guida decise dall’Associazione.
4. L’Associazione ha durata illimitata ed aderisce all’Associazione Toscana Malati Reumatici – A.T.Ma.R.

Art.2 – Scopi

1. L’Associazione è autonoma, indipendente, apartitica e aconfessionale, non ha scopi o fini di lucro, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; ad essa possono aderire persone o Enti che, nello spirito dei principi e delle direttive del Codice del Terzo Settore, hanno interesse alla tutela delle persone affette da malattie reumatiche e che vogliano condividere e perseguire gli scopi della stessa, in osservanza delle finalità e dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 4 D. Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente richiamati, quali, il bene comune, l’inclusione e lo sviluppo della persona, la coesione, la protezione sociale e l’attività di volontariato. L’Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o quantomeno principale, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, svolgendo attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali di cui all’art. 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 117 del 2017, e prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 5, c. 1, lett. c) del D. Lgs. N. 117 del 2017.
2. Gli scopi dell’associazione sono la tutela dei diritti dei malati reumatici, riunire i pazienti affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro tali patologie.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
 - a) promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all’impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita, informa la pubblica opinione sulla natura delle



malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;

- b) promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Regionale e dei vari livelli amministrativi per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
- c) collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
- d) collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
- e) sollecita le forze politiche in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;
- f) promuove ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico;
- g) promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione;
- h) svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
- i) istituisce gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche, supporta le attività delle sezioni o sedi distaccate, ove esse siano costituite;
- j) svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di tali attività secondarie e strumentali potrà essere individuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui sopra e dello svolgimento delle attività indicate e di quelle direttamente connesse, l'Associazione può, a titolo esemplificativo, possedere e gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti



giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo dell'ente medesimo.

3. La domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

4. I soci devono versare all'atto di ammissione la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, dopodiché dovranno versare ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio medesimo.

5. La quota associativa è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, e non è soggetta a rivalutazione.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso del socio.

7. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione dei soci. La domanda deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente, nonché recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica. Nel caso in cui la richiesta di adesione provenga da un ente giuridico, dovrà esservi allegato statuto e atto costitutivo dell'ente, nonché la delibera assembleare (o dell'organo competente) da cui risulti la volontà di aderire all'Associazione. Nella domanda di adesione deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni alla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5: La decisione del Collegio dei Probiviri è appellabile all'Assemblea.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.



3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- c) decesso dell'associato.

2. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. La decisione del Collegio dei Probiviri è appellabile all'Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.10 - Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Titolo IV - Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione



1. Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore
- e) Organo di revisione, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore
- f) Collegio dei Probiviri

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di altri due associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
- c) in caso di istanza promossa dal soggetto a cui è stata rigettata la domanda di ammissione a socio e nel caso in cui il socio escluso abbia promosso ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, in tutto o in parte, anche tramite videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e il diritto di voto, secondo la normativa vigente.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;



- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) deliberare sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, e sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi: i



membri del Consiglio Direttivo verranno eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e ciò ai sensi dell'art. 2382 c.c..

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti - di cui uno Vicario-, il Segretario ed il Tesoriere.

5. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, come previsto dall'art. 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

6. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale ed eventuali limitazioni al potere di rappresentanza saranno opponibili a terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se è fornita prova che i terzi ne erano a conoscenza, ex art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore.

7. I membri del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro mansioni, con le modalità che saranno previste da apposito regolamento interno.

Art.17 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, dai Vice Presidenti su delega del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato anche per e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario; in assenza di entrambi, è presieduto dall'altro Vicepresidente.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- d) nominare il Presidente, due Vicepresidenti - di cui uno Vicario -, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione e del registro dei volontari;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o) ex art. 13, c.6, del Codice del Terzo Settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Art.20 - Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, viene sostituito dall'altro Vicepresidente.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente Vicario o, in subordine, l'altro Vicepresidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio per legge, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'organo di revisione legale dei conti verrà obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art.23 - Collegio dei Probiviri: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Ove istituito su delibera dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri costituisce organo di giustizia; è composto di tre membri eletti dall'Assemblea che nella prima riunione eleggono tra di loro il Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei soci ed esprime parere scritto sugli argomenti che il Consiglio Direttivo gli sottopone.

Inoltre:

a) promuove "motu proprio" o su denuncia degli organi associativi e/o dei soci, l'azione disciplinare;

b) infligge i provvedimenti disciplinari e ne cura l'esecuzione;

c) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.

3. I provvedimenti disciplinari sono:

- richiamo verbale;
- censura scritta;
- sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti sociali;
- espulsione dall'Associazione.

4. I provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tutti i suoi membri;

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia disciplinare vanno comunicate sia all'interessato sia al Consiglio Direttivo. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata all'interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione stessa, potrà depositare controdeduzioni e richiedere di essere sentito personalmente. Le decisioni del Collegio sono appellabili all'Assemblea, che le esaminerà nella prima riunione successiva.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Titolo V - I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate derivanti da attività di autofinanziamento e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- i) proventi derivanti dall'istituto del 5 per mille;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. I fondi verranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere per l'ordinaria amministrazione, e congiunta per la straordinaria amministrazione.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e si chiude con il 31 Dicembre del medesimo anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque non oltre il termine previsto per il deposito dello stesso presso il Runt.
3. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

5. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art.29 – Informativa sociale e bilancio sociale

1. Solo nel caso in cui l'Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, essa dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

2. Solo nel caso in cui l'Associazione percepisca ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro annui, l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul suo sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di estinzione dell'Associazione.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

19 MAR 2026
3
113
Fante
CROSS
Firma su documento
Provinciale

Opil Fante



Registrazione di Atto Privato

Il 19/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZR , serie 3 , numero 113

data di stipula: 05/03/2026

ident.vo telematico: TZR26L000113000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PRLFNC58H46B832G

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92020000458				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

